

TRIBUNALE DI BRESCIA

RICORSO EX ART. 14 TER E SS. L. 3/2012

PER L'AMMISSIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Promossa da:

- **CASTELLINI FLAVIO**, nato a Brescia il 27.09.1978, residente in Villanuova sul Clisi (BS), Via Ottolini n.6, C.F. CSTFLV78P27B157H, assistito e difeso dell'avv. **STELIO MARCHETTI**, C.F. MRCSTL74B27D940W, stelio.marchetti@brescia.pecavvocati.it, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Gavardo (BS), Via Roma n.1, Fax:0365/1980174, in forza di procura allegata;

- **OCC** nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia,

PROT. 20 - OCC/2019:

Avv. **PAOLO MARCHETTO**, con studio in Gambara (BS), Via Campo Fiera n.37, C.F. MRCPLA82H05E884U, paolo.marchetto@brescia.pecavvocati.it

PREMESSO

- che il signor Flavio Castellini si trova in situazione da sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. a), L. n. 3/2012 ossia in *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che*

determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

- che il signor Flavio Castellini, quale socio della F.LLI CASTELLINI di Castellini Aimone & C. s.n.c., cancellata dal registro delle imprese in data 12.07.2017, non è soggetto a procedura concorsuale ex L. 267/42;

- che il signor Flavio Castellini non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo I della L. n. 3/2012;

- che il signor Flavio Castellini non ha subito, per cause al medesimo imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della L. n.3/2012;

- che con istanza del 14.03.2019, depositata avanti l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia, il signor Flavio Castellini ha chiesto di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio;

- che con provvedimento del 21.03.2019 l'Organismo ha nominato OCC l'Avv. Paolo Marchetto del Foro di Brescia, con studio in Gambarara, Via Campo Fiera n.37, il quale, sentito il ricorrente ed esaminati gli atti allegati all'istanza, ha redatto la relazione particolareggiata allegata al presente ricorso;

- che come si evince dalla relazione particolareggiata, il ceto creditorio è composto da fornitori, banche, erario, enti previdenziali ed assistenziali.

- La situazione debitoria complessiva è così analiticamente

composta:

Passività prededucibili:

Compenso OCC preventivato ex art. 9 regolamento, art. 16 e ss

D.M. n.202/2014 e art. 1 DM n.30/2012: **€.8.282,31**

Passività Privilegiate.

- Cartelle esattoriali, relative alla società F.lli Castellini s.n.c.: €. 191.400,75.

- Cartelle esattoriali, relative al signor Castellini Flavio: €. 1.314,39.

- Ingiunzione di pagamento n.382057: €.203,00.

Passività Chirografarie.

1- ARTIFIDI LOMBARDIA SCRL è creditrice della somma di **€.5.312,24**, portata da atto di precetto del 29.04.2014;

2- Guber Banca spa quale procuratore generale di Futura spv ex credito BTL è creditrice della somma di €.24.894,95, portata da Decreto ingiuntivo Tribunale di Brescia - Salò n° 283/11 e della somma di €.24.821,72, portata da Decreto ingiuntivo Tribunale di Brescia - Salò n° 328/11, per complessivi **€.49.716,67**;

3- BTL è creditrice della somma di **€. 47.226,70**, portata da Decreto ingiuntivo Tribunale di Brescia n° 7087/2012

4- SACCI S.P.A. è creditrice, salvo migliore precisazione, della somma di **€.23.061,18**.

5- FIRST PLAST S.R.L., è creditrice della somma di **€.2.600,80**, portata da D.I. 244/2011 del G.d.P. di Cairo Montenotte.

6- CAVANNA SERGIO S.R.L. è creditrice della somma di **€.7.287,22**.

7- CAL-ME - Calce Meridionale s.p.a. è creditrice della società

della somma di **€.6.643,35**, portata da D.I. n.285/2012 del Giudice

di Pace di Pisa.

8- GOFFI ANGELO SCAVI è creditrice della somma di

€.45.251,41, portata da Decreto ingiuntivo Tribunale di Brescia -

Salò n° 21/2012; della somma di € 2.000,00, portata da Ordinanza

di assegnazione Tribunale di Brescia esec Mob 212/13; della

somma di €. 1.873,38, per spese vive liquidate; della somma di €

1.217,70, per spese di precetto; della somma di €.368,00 per spese

di registrazione titolo, per complessivi **€.50.710,49**;

9- DOBANK SPA è creditrice della somma di **€.20.368,60**,

relativa al finanziamento erogato da FINO 2 SECURUTISATION SRL

ndg n. 0000000003565726;

10- COFACTOR SPA GIÀ INTESA SAN PAOLO è creditrice della

somma di **€. 9.519,26**, relativa al finanziamento n.793578

11- FORNACI CALCE GRIGOLIN SPA è creditrice della somma di

€.31.707,46;

12- ANTONIO CREACO è creditore della somma di **€.11.702,77**,

portata da Decreto ingiuntivo 828/16 Tribunale di Reggio Calabria e

successivo precetto 12/06/2018

13- EDICOM SRL è creditrice della somma di **€.2.575,64**, portata

da Decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Bergamo n° 29/14

14- IL QUADRATO S.R.L. è creditrice della somma di

€.110.022,86, portata da D.I. n. 4216/2019 del Tribunale di

Brescia.

Stante la volontà di accedere alla procedura di liquidazione, il
ricorrente mette a disposizione dei creditori tutto il proprio
patrimonio pignorabile composto da:

a) Piena proprietà della quota di $\frac{1}{2}$ (un mezzo) dell'immobile, sito
in Salò, Via Cavour n.61 (alias via Cavour n.7), così catastalmente
identificato nel NCT del medesimo Comune, al foglio 32, mappale
1613 sub. 2. Trattasi di appartamento al primo piano composto da
soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, wc, ripostiglio ed altro
ripostiglio pertinenziale, posto al piano terra.

L'immobile, in comproprietà con il signor Castellini Aimone, fratello
dell'istante, è indivisibile e risulta oggetto di espropriazione forzata,
nella procedura esecutiva immobiliare R.G.n.1174/2014 del
Tribunale di Brescia, Giudice Dott.ssa Agnese.

Il CTU Dott. Arch. Valerio Dellaglio, nominato nell'ambito della
procedura suindicata, ha depositato in data 07.05.2015 perizia di
stima sull'intero immobile, il cui valore di realizzo è stato stimato in
€.267.136,54. La quota di proprietà del signor Castellini Flavio ha,
pertanto, un presumibile valore di realizzo di €.133.568,27.

b) conto corrente bancario n.2602134, acceso presso la Banca
Fineco Bank, recante saldo attivo al 14.03.2019 di €.377,00;

c) il compendio mobiliare di proprietà del signor Castellini Flavio è
costituito dal diritto di proprietà, per la quota di un mezzo, degli
arredi dell'appartamento, sito in Salò, Via Cavour n.61, del valore
forfettariamente stimato in €.500,00;

d) reddito annuo lordo di circa €.21.788,00.

Il piano di liquidazione proposto dal ricorrente prevede la cessione di tutti i beni suindicati, dalla cui liquidazione è prevedibile il pagamento:

1) integrale dei crediti prededucibili (spese di giustizia, compenso spettante al professionista, al perito estimatore, al liquidatore, al Notaio, oltre spese di pubblicità vendita);

2) parziale dei crediti privilegiati.

Fa presente che il professionista incaricato, nella propria relazione particolareggiata, che si allega al presente ricorso, ha accertato l'attendibilità e la fattibilità del piano proposto, attestando al contempo la veridicità dei dati e della documentazione depositata a corredo.

Tutto ciò esposto il ricorrente, come sopra rapp.to, dom.to e difeso,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, con conseguente nomina del liquidatore.

Si richiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Si allegano:

1. elenco di tutti i creditori con le somme dovute;

2. elenco dei beni del ricorrente;

3. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

4. spese correnti per il sostentamento della famiglia;

5. certificato di residenza e stato di famiglia;

6. relazione particolareggiata del professionista nominato, con relativi allegati

Dichiarazione di valore

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni

SI DICHIARA

che il contributo unificato versato è di Euro 98,00.

Gavardo, lì 3 febbraio 2020

Avvocato Stelio Marchetti



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter* ss. legge n. 3/2012 iscritto al n. 12/2020 r.g.;

vista l'istanza presentata da FLAVIO CASTELLINI come meglio identificato in atti e la documentazione allegata nonché l'integrazione depositata dal ricorrente in data 2.3.2020;

vista la relazione dell'avv. Paolo Marchetto nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi e l'integrazione depositata in data 25.02.2020;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter* l. n. 3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15* comma 8 legge cit.;

visto l'*art.14-quinquies* legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di FLAVIO CASTELLINI nato a Brescia, il 27.09.1978 e residente in Villanuova sul Clisi (BS), via Ottolini n. 6, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore l'avv. Paolo Marchetto, con studio in Gambara (BS), Via Campo Fiera n. 37, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito www.ilcaso.it entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;



- g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte;
- l) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura, oltre alle relazioni di cui al punto precedente, depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:
- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
 - deposito del rendiconto in cancelleria e comunicazione dello stesso ai creditori con termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;
 - richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
 - richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 4 marzo 2020

Il g.d.
dott. Stefano Franchioni

